

STATUTO

Art. 1) - E' costituita una Associazione senza scopo di lucro, denominata "AMICI DEL FALORIA", con sede in Cortina d'Ampezzo, Via Faloria n. 104 presso l'Istituto in Cortina della Congregazione delle Suore Orsoline Missionarie del Sacro Cuore di Parma.

Art. 2) - L'Associazione ha lo scopo statutario di assecondare le finalità educative dell'Istituto della Congregazione delle O.M.S.C. di Parma anche mediante incontri pedagogico-culturali-spirituali e di consolidare i vincoli di amicizia cristiana ed i valori di comunità fra quanti - alunni, ex alunni, loro parenti, insegnanti, ex insegnanti e altri soggetti atti a potenziare lo spirito e lo scopo dell'Associazione - vedano accolto il loro desiderio di essere ospitati nei locali dell'Istituto.

L'Associazione potrà costituire comitati scientifici consultivi per offrire alle Madri Orsoline assistenza nello studio di problemi gestionali e culturali.

Art. 3) - Per l'attuazione dello scopo statutario dell'Associazione, la Congregazione O.M.S.C, ha conseguito il riconoscimento dell'Istituto a sede idonea di una Casa per ferie (ai sensi della legge 21 marzo 1958 n. 326, e successive modificazioni). La Casa per ferie sarà aperta soltanto agli Associati secondo le specificazioni del successivo articolo.

Art. 4) - La Congregazione delle Suore Orsoline Missionarie del Sacro Cuore è membro di diritto della Associazione.

L'ammissione di nuovi Associati compete al Consiglio su proposta del Presidente. I nuovi Associati saranno comunicati ai vecchi Associati nella successiva Assemblea. Essi potranno essere insegnanti, ex insegnanti, alunni, ex alunni

dell'Istituto e loro familiari, altre Istituzioni educative simili o complementari, loro studenti ed insegnanti, familiari delle Suore Orsoline, componenti dei nuclei familiari degli Associati e persone presentate dagli Associati; purché rispondano allo spirito e alle finalità dell'Associazione e si impegnino a conseguire gli scopi dell'Associazione stessa. I candidati dovranno presentare domanda di adesione redatta sul modulo approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 5) - L'Associazione e la casa per ferie non hanno scopo di lucro.

Peraltro gli Associati ospiti dovranno versare un contributo individuale giornaliero necessario al sostentamento collettivo della Casa nella misura che anno per anno sarà stabilita dalla Direzione dell'Istituto delle O.M.S.C. di Cortina sentito il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione.

Art. 6) - Il fondo comune è costituito dalle quote associative annuali nella misura, di anno in anno, stabilita dall'Assemblea dell'Associazione e dai contributi volontari degli Associati. Finché dura l'Associazione, il fondo comune può essere utilizzato soltanto per gli scopi dell'Associazione e su delibera dell'Assemblea. In caso di scioglimento dell'Associazione il fondo comune andrà a favore delle O.M.S.C. di Parma per finalità di beneficenza.

Art. 7) - La quota associativa va versata entro il 31 Dicembre di ogni esercizio. Gli Associati in arretrato con la quota associativa annuale non possono usufruire della Casa per ferie. I soci in arretrato per 3 esercizi vengono cassati, secondo le modalità stabilite dal Consiglio, dal registro degli Associati tenuto a cura dal Tesoriere.

Art. 8) - Il domicilio degli Associati è quello da loro dichiarato al momento dell'iscrizione; tutte le

comunicazioni che il Consiglio dell'Associazione riterrà di fare agli Associati saranno fatte a quel domicilio, a meno che l'Associato non abbia nel frattempo provveduto a comunicare eventuali variazioni mediante raccomandata A.R. alla sede dell'Associazione.

Art. 9) - L'Assemblea degli Associati approva il bilancio consuntivo e preventivo, propone il Consigliere Vice Presidente e nomina un altro membro del Consiglio di Amministrazione, determina la quota associativa per l'esercizio successivo.

Art. 10) - Le eventuali modifiche dello Statuto deliberate dalla Assemblea per essere operanti dovranno conseguire l'approvazione della Congregazione delle O.M.S.C. di Parma.

Art. 11) - L'Assemblea degli Associati si riunirà annualmente nella sede dell'Istituto O.M.S.C. in Cortina, senza necessità di specifica comunicazione scritta, in prima convocazione l'1 Agosto alle ore 16 ed in seconda convocazione il giorno 13 Agosto alle ore 16. Altre convocazioni dell'Assemblea potranno essere disposte in qualsiasi tempo dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante raccomandata spedita almeno venti giorni prima della data dell'Assemblea.

Art. 12) - L'Assemblea degli Associati delibera in prima convocazione con la presenza di almeno il cinquantunoper cento degli Associati e con la maggioranza dei 2/3 dei votanti. In seconda convocazione l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli Associati presenti e delibera a maggioranza semplice; non è ammesso il voto per delega. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice Presidente in caso di impedimento del Presidente.